

Signori Deputati

Ora che la Camera ha ricevuta dal Ministero la formale presentazione del Trattato di pace concluso coll' Austria il 6. Agosto p. p. cessando le considerazioni per le quali essa trovava opportuna la riserva di non lasciare la menoma allusione a quell'atto nel progetto della Legge relativa al Credito di 75. milioni di Lire occorrente al Governo pel rateato pagamento della indennità derivante dal medesimo, e per altra parte ritenendosi che la concessione di quel Credito dipenderà ora dalle deliberazioni che la Camera sarà per prendere sul Trattato stesso, noi crediamo, o Signori, che tanto al progetto che ebbero già a presentarvi nella seduta del 15. Agosto suddetto, quanto a quello successivamente formato dalla Vostra Commissione, e che non ebbero ulterior seguito, possa convenientemente venire sostituito un terzo di redazione più consentanea allo attuale Stato delle

2
3
cose; e questo ci rechiamo quindi ad onore
di sottoporre all'illuminato Vostro giudizio.

Vedrete, o Signori, che in tale progetto
si è nuovamente proposto che la rendita
sul Debito pubblico necessaria per il
prestito dei 75. Milioni, venga aggiunta
a quella di ultima creazione.

Abbiamo fiducia che vi persuaderete
facilmente della convenienza di questa
proposizione, lo scopo della quale si è
di non aggiungere un nuovo debito
distinto dai parecchi della stessa natura
già costituiti, poichè ciò, oltre all'essere
causa di maggiori spese d'Amministra-
zione, rende meno facile il Commercio dei
relativi titoli.

Prop. Inf.
N° 33.

Progetto di legge presentato dal Ministero
delle Finanze nella tornata del
12. settembre 1879.

Impostato della capitale somma di 45.
milioni per pagamento delle indennità
di guerra.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di Legge sia comunicato alle Camere dal Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sottoporre la discussione.

Articolo 1°

Il Governo è autorizzato a contrarre un prestito per la Capitale effettiva somma di settantacinque milioni di lire per sopporre al pagamento della indennità di guerra a termini del Trattato di pace concluso coll'Austria il 6 Agosto 1849.

Articolo 2°

Quest' prestito potrà essere convertito in rendita del Debito Pubblico in aggiunta a quella creata in dipendenza della Legge del 12 Giugno ultimo.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato coll'esecuzione della presente Legge, che farà registrare al controollo Generale, pubblicata ed inserita negli Atti del Governo.

Dato a

addì

Settembre 1849.

Vittorio Emanuele

M. G. P.